



1.2.01.04 (Ris. mun. 811 del 30 luglio 2013)

19 agosto 2013

Ordinanza municipale concernente la qualifica del personale

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- l'art. 33 del Regolamento Organico dei dipendenti della Città di Mendrisio del 1° gennaio 2006

emana

le seguenti disposizioni concernenti la qualifica del personale.

CAPITOLO 1

Scopo e campo di applicazione

Art. 1. Scopo

1. La presente Ordinanza regola la qualifica individuale del personale al fine di:
 - a) riconoscere e sviluppare le potenzialità professionali del dipendente;
 - b) valutare la qualità della prestazione professionale in funzione del meccanismo retributivo, della promozione e della carriera;
 - c) garantire la qualità del servizio offerto dall'amministrazione alla cittadinanza.
2. La presente Ordinanza si applica a tutti i collaboratori della Città di Mendrisio e delle sue Aziende assoggettati al ROD, fatto salvo l'art. 2 lett. C.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Oggetto della valutazione è la prestazione fornita dal singolo dipendente sulla base della definizione del posto di lavoro e degli obiettivi fissati.
2. I criteri di valutazione dipendono dalla funzione svolta dal dipendente e includono di regola almeno:
 - a) le prestazioni fornite qualitativamente e quantitativamente ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;
 - b) il comportamento in genere;
 - c) l'atteggiamento nei confronti dell'utenza, dei superiori e dei colleghi/subalterni;

- d) le competenze professionali acquisite;
 - e) la formazione continua.
3. La valutazione deve avvenire almeno una volta l'anno.
 4. Il periodo di ogni valutazione corrisponde di regola all'anno civile.

CAPITOLO 2

Valutazione

Art. 3. Modalità della valutazione

1. Il Capo-servizio è responsabile della valutazione dei propri collaboratori e garantisce l'organizzazione annuale delle qualifiche nel servizio da lui diretto.
2. Il responsabile diretto effettua la valutazione di tutto il personale del proprio settore. Egli riceve l'incarico dal proprio Capo-servizio.
3. La valutazione dell'attività svolta avviene con il diretto coinvolgimento del dipendente.
4. Nei casi in cui non ha effettuato la valutazione personalmente, il Capo-servizio esegue una verifica per confronto delle qualifiche di tutto il personale del proprio settore.
5. Il Segretario comunale esegue una verifica per confronto/a campione delle qualifiche di tutto il personale sottoposto al ROD e le ritorna ai responsabili, se del caso, con le proprie osservazioni.
6. Per casi particolari concordati con il Segretario comunale, il Capo-servizio può derogare alla valutazione di alcuni dipendenti.

Art. 4. Formulare di valutazione

1. La valutazione è effettuata utilizzando gli appositi formulari.
2. Il formulario deve contenere oltre ai dati anagrafici e professionali:
 - a) la descrizione del posto di lavoro e le mansioni particolari, cioè quei compiti svolti dal dipendente oltre a quelli stabiliti contrattualmente;
 - b) i criteri di valutazione definiti all'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza;
 - c) la valutazione del responsabile (valutazione generale, punti forti e potenziale del collaboratore, perfezionamento professionale);
 - d) un'autovalutazione, con considerazioni e osservazioni da parte del dipendente (desideri, aspirazioni, eventuali difficoltà relazionali, proposte, ecc.);
 - e) gli obiettivi per il prossimo periodo di valutazione.

Art. 5. Esito della qualifica

1. Il responsabile comunica al dipendente l'esito della valutazione.
2. Il dipendente ha la possibilità di prendere posizione in calce al documento o di sottoscriverlo. Eventualmente possono essere concordate misure atte a migliorare la situazione di lavoro del dipendente o del servizio.

CAPITOLO 3

Rimedi

Art. 6. Contestazioni

1. Il dipendente ha la facoltà di inoltrare reclamo al Municipio per il tramite del Segretario comunale contro l'esito della qualifica entro 15 giorni dalla data del colloquio con il responsabile diretto o con il Capo-servizio.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 7. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Adottata con risoluzione municipale no. 811 del 30 luglio 2013.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 19 agosto 2013 al 2 settembre 2013.

Per il Municipio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario